

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 258



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
25 agosto 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 258/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 250 del 18.8.2012

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 258/02

Causa C-335/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012 — Repubblica di Polonia/Commissione europea [Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1972/2003 recante misure relative agli scambi di prodotti agricoli — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Modifica di una disposizione di tale regolamento — Riapertura dei termini — Ricevibilità parziale — Motivi — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva — Violazione dei principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione in base alla nazionalità — Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Violazione della gerarchia delle norme — Violazione dell'articolo 41 dell'Atto di adesione del 2003 — Erronea interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003 — Inosservanza dell'obbligo di motivazione]

2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 258/03	Causa C-336/09 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012 — Repubblica di Polonia/Commissione europea [Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Motivi — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva] 2	2
2012/C 258/04	Causa C-404/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2012 — Commissione europea/Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti attinenti a un procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione tra imprese — Regolamenti (CEE) n. 4064/89 e (CE) n. 139/2004 — Rifiuto di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo decisionale delle istituzioni — Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti indicati nella domanda di accesso] 3	3
2012/C 258/05	Causa C-477/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2012 — Commissione europea/Agrofert Holding a.s., Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia [Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti un procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Diniego di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, dei pareri giuridici e del processo decisionale delle istituzioni] 4	4
2012/C 258/06	Causa C-485/10: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 28 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi a favore della Ellinika Nafpigeia AE — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione) 4	4
2012/C 258/07	Causa C-7/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo) — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna (Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 77 — Distribuzione all'ingrosso di medicinali — Autorizzazione speciale obbligatoria per i farmacisti — Presupposti per la concessione) 5	5
2012/C 258/08	Causa C-19/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Markus Gelt/Daimler AG (Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE — Informazione privilegiata — Nozione di «informazione che ha un carattere preciso» — Fasi intermedie di una fattispecie a formazione progressiva — Menzione di un complesso di circostanze o di un evento di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o che si verificherà — Interpretazione dell'espressione «si possa ragionevolmente ritenere» — Divulgazione al pubblico di informazioni relative al cambio di un dirigente di una società) 5	5
2012/C 258/09	Causa C-172/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (Domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Germania) — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth [Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 4 — Principio di non discriminazione — Importo di maggiorazione della retribuzione versato ai lavoratori posti in un regime di lavoro a tempo parziale che precede il pensionamento — Lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Presa in considerazione fittizia dell'imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego] 6	6
2012/C 258/10	Causa C-306/11 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2012 — XXXLutz Marken GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Natura Selection, SL [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo Linea Natura Natur hat immer Stil — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario natura selection — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione] 7	7

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2012/C 258/11	Causa C-192/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo contro Melvin West (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Articolo 28 — Consegna successiva — «Catena» di mandati d'arresto europei — Esecuzione di un terzo mandato d'arresto europeo contro la medesima persona — Nozione di «Stato membro di esecuzione» — Assenso alla consegna — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)	7
2012/C 258/12	Causa C-114/11: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/U. Notermans-Boddenberg (Articoli 18 CE e 39 CE — Autoveicoli — Utilizzo in uno Stato membro di un autoveicolo per uso privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di questo autoveicolo nel primo Stato membro in occasione del suo primo utilizzo sulla rete stradale nazionale — Autoveicolo importato all'atto del trasloco nel primo Stato membro e utilizzato sia a fini privati sia per recarsi al luogo di lavoro situato nel secondo Stato membro)	8
2012/C 258/13	Causa C-307/11 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 aprile 2012 — Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata]	8
2012/C 258/14	Causa C-224/12 P: Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione	8
2012/C 258/15	Causa C-265/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 29 maggio 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)	9
2012/C 258/16	Causa C-266/12 P: Impugnazione proposta il 29 maggio 2012 da Jarosław Majtczak avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 marzo 2012, causa T-227/09, Feng Shen Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	10
2012/C 258/17	Causa C-268/12 P: Impugnazione proposta il 30 maggio 2012 dalla Cadila Healthcare Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2012, causa T-288/08: Cadila Healthcare Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	10
2012/C 258/18	Causa C-293/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland l'11 giugno 2012 — Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General	11
2012/C 258/19	Causa C-301/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 giugno 2012 — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.	12



<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2012/C 258/20	Causa C-315/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 29 giugno 2012 — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet	13
2012/C 258/21	Causa C-317/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 2 luglio 2012 — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg	13
2012/C 258/22	Causa C-320/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 2 luglio 2012 — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd./Ankenævnet for Patenter og Varemærker	14

Tribunale

2012/C 258/23	Causa T-476/07: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Evropaiki Dynamiki/Frontex («Appalti pubblici di servizi — Procedure di gara d'appalto di Frontex — Prestazioni di servizi informatici — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Criteri di attribuzione — Manifesto errore di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)	15
2012/C 258/24	Causa T-17/09: Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione [«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici relativi ad un sistema di scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale (sistema EESSI) nel settore del coordinamento della previdenza sociale delle persone che si spostano in Europa — Rigetto dell'offerta di un candidato — Affidamento dell'appalto — Obbligo di motivazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Difetto di interesse ad agire — Responsabilità extracontrattuale»]	15
2012/C 258/25	Causa T-255/09: Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2012 — Caixa Geral de Depósitos/UAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa») [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo la caixa — Marchio portoghese denominativo anteriore CAIXA — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]	16
2012/C 258/26	Causa T-279/09: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri) [«Marchio comunitario — Opposizione — Notifica della memoria dell'opponente dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 50, paragrafo 1, regola 20, paragrafo 2, e regola 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Diritti della difesa»]	16
2012/C 258/27	Causa T-346/09: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (BAÑOFTAL) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BAÑOFTAL — Marchi nazionali denominativi anteriori KAN-OPHTAL e PAN-OPHTAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	16
2012/C 258/28	Causa T-470/09: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — medi/UAMI (medi) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo medi — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»]	17



2012/C 258/29	Causa T-308/10 P: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Commissione/Nanopoulos («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Dovere di assistenza — Articolo 24 dello Statuto — Responsabilità extracontrattuale — Articoli 90 e 91 dello Statuto — Presentazione della domanda di risarcimento danni entro un termine ragionevole — Termine per rispondere — Avvio di un procedimento disciplinare — Criterio che richiede una “violazione sufficientemente qualificata” — Fughe di dati personali sulla stampa — Mancata attribuzione a un funzionario di mansioni corrispondenti al suo grado — Ammontare del risarcimento») 17	17
2012/C 258/30	Causa T-334/10: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Leifheit/UAMI — Vermop Salmon (Twist System) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Twist System — Marchi comunitari denominativi anteriori TWIX e TWIXTER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 18	18
2012/C 258/31	Causa T-517/10: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Pharmazeutische Fabrik Evers/UAMI — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HYPOCHOL — Marchio nazionale figurativo anteriore HITRECHOL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 18	18
2012/C 258/32	Causa T-61/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Vermop Salmon/UAMI — Leifheit (Clean Twist) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Clean Twist — Marchi comunitari denominativi anteriori TWIX e TWIXTER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 18	18
2012/C 258/33	Causa T-170/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA — Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Territorio rilevante — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»] 19	19
2012/C 258/34	Causa T-227/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bluepod MEDIA — Marchio comunitario figurativo anteriore blue spot e marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori BlueSpot — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009»] 19	19
2012/C 258/35	Causa T-323/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston/UAMI (Forma di una bottiglia) [«Marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»] 19	19
2012/C 258/36	Causa T-361/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DOLPHIN — Marchio comunitario denominativo anteriore DOLPHIN — Rigetto parziale dell'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»] 20	20
2012/C 258/37	Causa T-389/11: Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY — Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico — Prova — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»] 20	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 258/38	Causa T-264/00: Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia — Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico») 21	21
2012/C 258/39	Causa T-201/10: Ordinanza del Tribunale 13 luglio 2012 — IVBN/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Aiuti speciali per progetti a favore di imprese operanti nel settore dell'edilizia — Decisione che approva gli impegni assunti dello Stato membro — Decisione che dichiara un nuovo aiuto compatibile — Mancanza di interesse individuale — Mancato avvio della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto») 21	21
2012/C 258/40	Causa T-646/11: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio 21	21
2012/C 258/41	Causa T-200/12: Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissione 22	22
2012/C 258/42	Causa T-253/12: Ricorso proposto l'8 giugno 2012 — Hammar Nordic Plugg/Commissione 23	23
2012/C 258/43	Causa T-255/12: Ricorso proposto l'8 giugno 2012 — Vakili/Consiglio 23	23
2012/C 258/44	Causa T-263/12: Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio 24	24
2012/C 258/45	Causa T-280/12: Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Flying Holding e a./Commissione 24	24
2012/C 258/46	Causa T-282/12: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Sohawon (FREE YOUR STYLE.) 25	25
2012/C 258/47	Causa T-284/12: Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT) 25	25
2012/C 258/48	Causa T-293/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Syria International Islamic Bank/Consiglio ... 26	26
2012/C 258/49	Causa T-484/07: Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2012 — Romania/Commissione 27	27

Tribunale della funzione pubblica

2012/C 258/50	Causa F-64/12: Ricorso proposto il 21 giugno 2012 — ZZ/SEAE 28	28
---------------	--	----



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 258/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 250 del 18.8.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 243 del 11.8.2012

GU C 235 del 4.8.2012

GU C 227 del 28.7.2012

GU C 217 del 21.7.2012

GU C 209 del 14.7.2012

GU C 200 del 7.7.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012
— Repubblica di Polonia/Commissione europea**(Causa C-335/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1972/2003 recante misure relative agli scambi di prodotti agricoli — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Modifica di una disposizione di tale regolamento — Riapertura dei termini — Ricevibilità parziale — Motivi — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva — Violazione dei principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione in base alla nazionalità — Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Violazione della gerarchia delle norme — Violazione dell'articolo 41 dell'Atto di adesione del 2003 — Erronea interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003 — Inosservanza dell'obbligo di motivazione]

(2012/C 258/02)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, successivamente M. Szpunar, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska e T. van Rijn, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), Polonia/Commissione, T-257/04, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1972/2003 della Commissione, del 10 novembre 2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea (GU L 293, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 230/2004 della Com-

missione, del 10 febbraio 2004 (GU L 39, pag. 13), nonché dal regolamento (CE) n. 735/2004 della Commissione, del 20 aprile 2004 (GU L 114, pag. 13) — Interpretazione errata dell'articolo 230, quarto comma, CE, dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003, nonché del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU L 17, pag. 385) — Violazione degli articoli 253 CE e 41 del Trattato di adesione, del diritto ad un ricorso effettivo nonché dei principi di solidarietà, di proporzionalità, di non discriminazione, di buona fede e di legittimo affidamento — Irregolarità procedurali derivanti dal rifiuto del Tribunale di accogliere i motivi connessi alla violazione dei principi di solidarietà e di buona fede

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 giugno 2012
— Repubblica di Polonia/Commissione europea**(Causa C-336/09 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Motivi — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva]

(2012/C 258/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz e successivamente M. Szpunar, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, A. Stobiecka-Kuik, A. Szmytkowska e T. van Rijn, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2009 (Prima Sezione ampliata), causa T-258/04, Polonia/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8) — Data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la presentazione di un ricorso per annullamento — Interpretazione erronea dell'art. 230, quarto comma, CE, del regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU L 17, pag. 385) — Violazione del diritto ad un ricorso effettivo nonché dei principi di solidarietà e di buona fede — Irregolarità procedurali derivanti dal rifiuto del Tribunale di accogliere i motivi connessi alla violazione di tali principi

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 10 giugno 2009, Polonia/Commissione (T-258/04), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché esso decida in ordine alla domanda della Repubblica di Polonia diretta all'annullamento degli articoli 5, 6, paragrafi 1-3, 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2012
— **Commissione europea/Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA**

(Causa C-404/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti attinenti a un procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione tra imprese — Regolamenti (CEE) n. 4064/89 e (CE) n. 139/2004 — Rifiuto di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, delle consulenze legali e del processo decisionale delle istituzioni — Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame concreto e specifico del contenuto dei documenti indicati nella domanda di accesso]

(2012/C 258/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, O. Beynet e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentante: J. Gstalter, agente)

Altre parti nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati), Lagardère SCA (rappresentanti: A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon, avvocati)

Intervenienti a sostegno delle altre parti nel procedimento: Regno di Danimarca (rappresentanti: S. Juul Jørgensen e C. Vang, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: K. Petkovska, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 giugno 2010, Éditions Jacob/Commissione (T-237/05), con cui il Tribunale ha annullato la decisione D(2005) 3286 della Commissione, del 7 aprile 2005, in quanto essa nega alla ricorrente l'accesso ai documenti relativi al procedimento di controllo delle concentrazioni n. COMP/M.2978: Lagardère/Natexis/VUP — Documenti relativi a procedimenti di controllo delle concentrazioni — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività d'indagine — Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame concreto ed individuale del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso

Dispositivo

- 1) *I punti 2-6 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 giugno 2010, Éditions Jacob/Commissione (T-237/05), sono annullati.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

- 2) L'impugnazione incidentale è respinta.
- 3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e volto all'annullamento della decisione D(2005) 3286 della Commissione, del 7 aprile 2005, nella parte in cui ha respinto la domanda della *Éditions Odile Jacob SAS* diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti relativi al procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione COMP/M.2978 — *Lagardère/Natexis/VUP*, è respinto.
- 4) La *Éditions Odile Jacob SAS* è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla *Lagardère SCA*, sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.
- 5) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 giugno 2012 — Commissione europea/Agrofert Holding a.s., Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia

(Causa C-477/10 P) (¹)

[Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti un procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione tra imprese — Regolamento (CE) n. 139/2004 — Diniego di accesso — Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, dei pareri giuridici e del processo decisionale delle istituzioni]

(2012/C 258/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: Agrofert Holding a.s (rappresentanti: R. Pokorný e D. Šalek, advokáti), Polski Koncern Naftowy Orlen SA (rappresentanti: S. Sołtysiński, K. Michałowska e A. Krasowska-Skowrońska, avvocati), Regno di Danimarca (rappresentanti: S. Juul Jørgensen, agente), Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 7 luglio 2010, Agrofert Holding a.s./Commissione (T-111/07), con cui è stato disposto l'annullamento della decisione della Commissione D(2007) 1360, del 13 febbraio 2007, che nega

alla ricorrente l'accesso a taluni documenti non pubblicati riguardanti un procedimento relativo ad un'operazione di concentrazione di imprese (caso COMP/M.3543 — PKN Orlen/Unipetrol)

Dispositivo

- 1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 luglio 2010, Agrofert Holding/Commissione (T-111/07), è annullato nei limiti in cui annulla la decisione D(2007) 1360 della Commissione europea, del 13 febbraio 2007, la quale nega l'accesso ai documenti del caso COMP/M.3543 riguardante l'operazione di concentrazione tra la *Polski Koncern Naftowy Orlen SA* e la *Unipetrol*, scambiati tra la Commissione e le parti notificanti e tra la Commissione e i terzi.
- 2) Il punto 3 del dispositivo di detta sentenza è annullato.
- 3) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 4) Il ricorso proposto dall'Agrofert Holding a.s. dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e diretto all'annullamento della decisione D(2007) 1360 della Commissione europea, del 13 febbraio 2007, la quale nega l'accesso ai documenti del caso COMP/M.3543 riguardante l'operazione di concentrazione tra la *Polski Koncern Naftowy Orlen SA* e la *Unipetrol*, scambiati tra la Commissione e le parti notificanti e tra la Commissione e i terzi, è respinto.
- 5) La Commissione europea e l'Agrofert Holding a.s. sopporteranno le proprie spese, sostenute sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.
- 6) La *Polski Koncern Naftowy Orlen SA* e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 28 giugno 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-485/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti concessi a favore della *Ellinika Nafpigeia AE* — Incompatibilità con il mercato comune — Recupero — Mancata esecuzione)

(2012/C 258/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Milonopoulos e K. Boskovits, agenti, V. Christianos, dikigoros)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards [notificata con il numero C(2008) 3118] (GU L 225, pag. 104)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione 2009/610/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards, e non avendo presentato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le informazioni elencate all'articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e 11-19 di detta decisione.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 328 del 04.12.2010

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo) — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna

(Causa C-7/11) (¹)

(Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 77 — Distribuzione all'ingrosso di medicinali — Autorizzazione speciale obbligatoria per i farmacisti — Presupposti per la concessione)

(2012/C 258/07)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Palermo

Imputato nel procedimento penale nazionale

Fabio Caronna

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Palermo — Interpretazione del considerando 36 e degli articoli 76-84 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Distribuzione all'ingrosso di medicinali — Condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali —

Normativa nazionale che subordina la distribuzione all'ingrosso di medicinali da parte dei farmacisti e delle persone autorizzate a fornire medicinali al pubblico al possesso dell'autorizzazione richiesta ai grossisti distributori — Ammissibilità

Dispositivo

- 1) L'articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione, del 14 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che il farmacista il quale, nella sua qualità di persona fisica, sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a svolgere anche un'attività di grossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali.
- 2) Il farmacista che sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a esercitare anche un'attività di grossista di medicinali deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali in forza degli articoli 79-82 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120.
- 3) Tale interpretazione della direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsabilità penale di un farmacista che ha esercitato l'attività di distribuzione all'ingrosso senza munirsi dell'autorizzazione ad essa correlata.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Markus Geltl/Daimler AG

(Causa C-19/11) (¹)

(Direttive 2003/6/CE e 2003/124/CE — Informazione privilegiata — Nozione di «informazione che ha un carattere preciso» — Fasi intermedie di una fattispecie a formazione progressiva — Menzione di un complesso di circostanze o di un evento di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o che si verificherà — Interpretazione dell'espressione «si possa ragionevolmente ritenere» — Divulgazione al pubblico di informazioni relative al cambio di un dirigente di una società)

(2012/C 258/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Markus Geltl

Convenuta: Daimler AG

Con l'intervento di: Lothar Meier e a.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16), nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE (GU L 339, pag. 70) — Interpretazione della nozione di «informazione privilegiata» — Dimissioni del presidente direttore generale di una società per azioni — Eventuale presa in considerazione, al fine di valutare la precisione di un'informazione del genere, di diverse consultazioni e iniziative svoltesi prima dell'evento di cui trattasi.

Dispositivo

- 1) Gli articoli 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, devono essere interpretati nel senso che in una fattispecie a formazione progressiva diretta a realizzare una determinata circostanza o a produrre un certo evento possono costituire informazioni aventi un carattere preciso ai sensi di tali disposizioni non solo la detta circostanza o il detto evento, bensì anche le fasi intermedie di tale fattispecie collegate al verificarsi di questi ultimi.
- 2) L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «un complesso di circostanze (...) di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistere o (...) un evento (...) di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà» riguarda le circostanze o gli eventi futuri di cui appare, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, che vi sia una concreta prospettiva che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Tuttavia, tale nozione non va interpretata nel senso che deve essere presa in considerazione l'ampiezza delle conseguenze di tale complesso di circostanze o di tale evento sul prezzo degli strumenti finanziari in questione.

(¹) GU C 11 del 9.4.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 giugno 2012 (Domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Germania) — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth

(Causa C-172/11) (¹)

[Libera circolazione dei lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Articolo 7, paragrafo 4 — Principio di non discriminazione — Importo di maggiorazione della retribuzione versato ai lavoratori posti in un regime di lavoro a tempo parziale che precede il pensionamento — Lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nello Stato membro di residenza — Presa in considerazione fittizia dell'imposta sugli stipendi dello Stato membro di impiego]

(2012/C 258/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein

Parti

Ricorrente: Georges Erny

Convenuta: Daimler AG — Werk Wörth

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein, Auswärtige Kammern Landau — Interpretazione dell'articolo 45 TFUE, nonché dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Maggiorazione della retribuzione versata ai lavoratori posti in regime di tempo parziale che precede il pensionamento — Trattamento meno favorevole dei lavoratori frontalieri soggetti ad imposta sul reddito nel solo Stato di residenza, derivante dalla presa in considerazione, in sede di calcolo dell'importo di tale maggiorazione, dell'imposta sullo stipendio teoricamente dovuta nello Stato di impiego

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano a clausole di contratti collettivi e individuali in base alle quali un importo di maggiorazione di trattamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che è versato dal datore di lavoro nell'ambito di un regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età, deve essere calcolato in modo tale che l'imposta sui redditi da lavoro dovuta nello Stato membro di occupazione sia detratta fittiziamente all'atto della determinazione della base di calcolo di tale importo di maggiorazione allorché, conformemente ad una convenzione fiscale diretta ad evitare le doppie imposizioni, i trattamenti, gli stipendi e le retribuzioni analoghi versati ai lavoratori che non risiedono nello Stato membro di occupazione sono soggetti a tassazione nello Stato membro di residenza di

questi ultimi. Ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 4, clausole siffatte sono nulle di diritto. L'articolo 45 TFUE nonché le disposizioni del regolamento n. 1612/68 lasciano agli Stati membri o alle parti sociali la libertà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo contemplato rispettivamente da queste disposizioni.

(¹) GU C 226 del 30.7.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 giugno 2012 — XXXLutz Marken GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Natura Selection, SL

(Causa C-306/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio figurativo Linea Natura Natur hat immer Stil — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario natura selection — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione]

(2012/C 258/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: XXXLutz Marken GmbH (rappresentante: H. Pannen, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente), Natura Selection, SL

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 marzo 2011, XXXLutz Marken/UAMI — Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09) recante rigetto del ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 28 novembre 2008 (procedimento R 1787/2007-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Natura Selection, SL e la XXXLutz Marken GmbH — Rischio di confusione tra i segni figurativi «natura selection» e «Linea Natura Natur hat immer Stil» — Errata valutazione della somiglianza tra tali segni — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La XXXLutz Marken GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 238 del 13.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d'arresto europeo contro Melvin West

(Causa C-192/12 PPU) (¹)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà — Articolo 28 — Consegna successiva — «Catena» di mandati d'arresto europei — Esecuzione di un terzo mandato d'arresto europeo contro la medesima persona — Nozione di «Stato membro di esecuzione» — Assenso alla consegna — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

(2012/C 258/11)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nella causa principale

Melvin West

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Mandato di arresto per l'esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di «Stato membro di esecuzione» in una situazione di consegna successiva — Cittadino di uno Stato membro A che è stato consegnato da tale Stato membro ad uno Stato membro B ai fini dell'esecuzione di una pena, poi consegnato, scontata la pena, dallo Stato membro B ad uno Stato membro C, ai fini dell'esecuzione in quest'ultimo Stato di una pena detentiva — Domanda di uno Stato membro D rivolta allo Stato membro C, in forza di un mandato d'arresto diretto a far consegnare la persona in questione allo Stato membro D ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva

Dispositivo

L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/U. Notermans-Boddenberg

(Causa C-114/11) ⁽¹⁾

(Articoli 18 CE e 39 CE — Autoveicoli — Utilizzo in uno Stato membro di un autoveicolo per uso privato immatricolato in un altro Stato membro — Tassazione di questo autoveicolo nel primo Stato membro in occasione del suo primo utilizzo sulla rete stradale nazionale — Autoveicolo importato all'atto del trasloco nel primo Stato membro e utilizzato sia a fini privati sia per recarsi al luogo di lavoro situato nel secondo Stato membro)

(2012/C 258/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: U. Notermans-Boddenberg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli articoli 18 CE e 39 CE (attualmente articoli 21 TFUE e 45 TFUE) — Normativa nazionale che impone una tassa di immatricolazione in occasione della prima utilizzazione di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Assoggettamento di una persona che è traslocata da un altro Stato membro, avente la cittadinanza di quest'ultimo e che utilizza permanentemente un veicolo ivi immatricolato e facente parte del trasloco, ai fini di un'utilizzazione privata e professionale comportante viaggi professionali in detto altro Stato membro.

Dispositivo

L'articolo 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ai propri residenti che hanno traslocato da un altro Stato membro e che hanno importato con essi un autoveicolo immatricolato in quest'ultimo Stato, in occasione del suo primo utilizzo sulla rete stradale nazionale, il pagamento di una tassa normalmente dovuta all'atto dell'immatricolazione di un autoveicolo nel primo Stato membro, qualora il veicolo sia utilizzato essenzialmente sul territorio di questo primo Stato membro in modo permanente, sebbene tale utilizzo comprenda tragitti effettuati da detti residenti per recarsi al luogo di lavoro, situato nel secondo Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.05.2011.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 26 aprile 2012 — Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-307/11 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata]

(2012/C 258/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: O. Rauscher, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 aprile 2011 — Deichmann SE/UAMI (T-202/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 3 aprile 2009, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo che rappresenta una banda ad angolo orlata da una linea tratteggiata per alcuni prodotti delle classi 10 e 25 — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Deichmann SE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Impugnazione proposta l'11 maggio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione

(Causa C-224/12 P)

(2012/C 258/14)

Lingue processuali: olandese e inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e H. van Vliet, procuratori)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi
ING Groep NV
De Nederlandsche Bank NV

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012, notificata alla Commissione il 6 marzo 2012, nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione; e
- respingere i ricorsi di annullamento parziale della decisione della Commissione europea ⁽¹⁾ del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING;
- condannare i ricorrenti in primo grado alle spese;
- in subordine,
 - rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione;
 - sospendere la decisione relativa alle spese del procedimento in primo grado e di quello di impugnazione,
- o, in ulteriore subordine,
 - annullare l'articolo 2, terzo paragrafo, della decisione impugnata;
- condannare i ricorrenti in primo grado alle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

In **primo luogo**, non esiste un obbligo giuridico di applicare il principio di un investitore privato in un'economia di mercato con riguardo ad una variazione delle condizioni di rimborso di un provvedimento che costituisce esso stesso un aiuto di stato.

In **secondo luogo**, il Tribunale ha valutato erroneamente i guadagni mancati dallo Stato membro per effetto della variazione delle condizioni di rimborso, esaminati nella decisione della Commissione del 18 novembre 2009 concernente l'aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING (la «decisione impugnata»).

In **terzo luogo**, il Tribunale, anche qualora la Commissione avesse considerato erroneamente come aiuto di stato la variazione delle condizioni di rimborso, non era competente ad annullare integralmente l'articolo 2, primo paragrafo, della decisione impugnata.

In **quarto luogo**, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che l'articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata era necessariamente illegittimo in quanto la Commissione aveva erroneamente dichiarato che la variazione delle condizioni di rimborso costituiva un aiuto di stato.

In **quinto luogo**, il Tribunale ha statuito ultra petita annullando l'articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata e il suo allegato II.

In **sesto luogo**, e in subordine, il Tribunale, annullando l'articolo 2, primo e secondo paragrafo, della decisione impugnata e l'allegato II, non poteva omettere di annullare l'articolo 2, terzo paragrafo, della decisione impugnata.

⁽¹⁾ Decisione 2010/608/CE (GU 2010, L 274, pag. 139).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 29 maggio 2012 — Citroën Belux NV/Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

(Causa C-265/12)

(2012/C 258/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: Citroën Belux NV

Convenuto: Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FvF)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3.9 della direttiva 2005/29/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione, come l'articolo 72 WMPC ⁽²⁾, che — fatte salve le ipotesi elencate tassativamente dalla legge — in via generale vieta ogni offerta congiunta al consumatore se almeno un elemento è costituito da un servizio finanziario.

2) Se l'articolo 56 TFUE, relativo alla libera prestazione dei servizi, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione come l'articolo 72 WMPC, che — fatte salve le ipotesi elencate tassativamente dalla legge — in via generale vieta ogni offerta congiunta al consumatore se almeno un elemento è costituito da un servizio finanziario.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).

⁽²⁾ Legge del 6 aprile 2010 relativa alle pratiche di mercato e alla tutela del consumatore.

dal regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾ (sul marchio comunitario), in particolare alla luce dell'interpretazione data dal Tribunale all'espressione «ha agito in malafede».

Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso errori procedurali avendo effettuato constatazioni di fatto errate ed essendo stato selettivo nella valutazione delle prove apportate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario
GU L 11, pag. 1

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione consolidata)
GU L 78, pag. 1

Impugnazione proposta il 29 maggio 2012 da Jarosław Majtczak avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 marzo 2012, causa T-227/09, Feng Shen Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-266/12 P)

(2012/C 258/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jarosław Majtczak (rappresentante: J. Radłowski, radca prawny)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Feng Shen Technology Co. Ltd

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare in toto la sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, causa T-227/09 e respingere il ricorso del ricorrente in primo grado o, in subordine;

— annullare in toto la sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, causa T-227/09 e rinviare la causa al Tribunale;

— statuire sulle spese in favore del ricorrente

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾ sul marchio comunitario, come modificato [sostituito

Impugnazione proposta il 30 maggio 2012 dalla Cadila Healthcare Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2012, causa T-288/08: Cadila Healthcare Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-268/12 P)

(2012/C 258/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Novartis AG

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale del 15 marzo 2012, causa T-288/08.

— condannare l'Ufficio e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

Il Tribunale ha violato l'articolo 113 del regolamento di procedura, poiché avrebbe dovuto dichiarare che il procedimento era divenuto privo di oggetto alla luce del fatto che, alla data della sentenza, il marchio anteriore non era stato rinnovato e, inoltre, che era scaduto il periodo supplementare di tolleranza di sei mesi ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾.

Riguardo alla questione della somiglianza fonetica, il Tribunale ha snaturato gli elementi probatori e non ha correttamente valutato i fatti, e la sua decisione contiene un'inesattezza materiale delle constatazioni che risulta dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti.

Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la partecipazione di professionisti alla vendita di prodotti farmaceutici.

Quanto alla questione della somiglianza visiva, il Tribunale ha applicato erroneamente la propria giurisprudenza secondo cui la parte iniziale dei marchi è considerata generalmente come la più importante e nei marchi relativamente corti, come quelli del caso di specie, gli elementi centrali sono importanti quanto quelli che si trovano all'inizio e alla fine del segno.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland l'11 giugno 2012 — Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Causa C-293/12)

(2012/C 258/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd

Convenuti: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

1) Se la limitazione dei diritti dell'attrice relativamente al suo utilizzo della telefonia mobile derivante dalle disposizioni

degli articoli 3, 4 e 6 della direttiva 2006/24/CE (¹) sia incompatibile con l'articolo 5, paragrafo 4, TUE in quanto non proporzionata, non necessaria o non adeguata per il perseguimento dei seguenti obiettivi legittimi:

a) garantire la disponibilità di determinati dati a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi

e/o

b) garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione europea.

2) In particolare,

i) se la direttiva 2004/26/CE sia compatibile con il diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri sancito dall'articolo 21 TFUE.

ii) se la direttiva 2006/24/CE sia compatibile con il diritto alla riservatezza di cui all'articolo 7 della Carta e dall'articolo 8 della CEDU.

iii) se la direttiva 2006/24/CE sia compatibile con il diritto alla protezione dei dati di carattere personale stabilito all'articolo 8 della Carta.

iv) se la direttiva 2006/24/CE sia compatibile con il diritto alla libertà di espressione e d'informazione sancito dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU.

v) se la direttiva 2006/24/CE sia compatibile con il diritto ad una buona amministrazione contemplato dall'articolo 41 della Carta.

3) In che misura i Trattati — e, in particolare, il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea — impongano al giudice nazionale di esaminare e valutare la compatibilità degli atti nazionali volti a trasporre la direttiva 2006/24/CE con la protezione accordata dalla Carta dei diritti fondamentali, ivi compreso il suo articolo 7 (come ispirato dall'articolo 8 della CEDU).

(¹) Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 giugno 2012 — Cascina Tre Pini s.s./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

(Causa C-301/12)

(2012/C 258/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Cascina Tre Pini s.s.

Convenuti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a.

Questioni pregiudiziali

- I. 1) Se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE ⁽¹⁾ la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, senza contemplare anche un obbligo di provvedere in capo a tali Amministrazioni, nel caso in cui i privati proprietari di aree comprese nei SIC sollecitino motivatamente l'esercizio di tale potere, quantomeno nel caso in cui i privati deducano il sopravvenuto degrado ambientale dell'area;
 - 2) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, a seguito di una valutazione periodica, senza prevedere una puntuale cadenza temporale della valutazione (p.es, biennale, triennale, etc.) e senza prevedere che della valutazione periodica demandata alle Regioni e Province autonome si dia avviso mediante forme di pubblicità collettiva volte a consentire agli *stake-holders* di presentare osservazioni o proposte;
 - 3) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la previsione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che contempla l'iniziativa per la revisione dei SIC in capo alle Regioni e alle Province autonome, senza prevedere un potere di iniziativa anche dello Stato, quanto meno in via sostitutiva, in caso di inerzia delle Regioni o delle Province autonome;
 - 4) se osti alla corretta applicazione degli artt. 9 e 10 della direttiva n. 92/43/CEE la disposizione nazionale (art. 3, comma 4-bis, del d.P.R. n. 357 del 1997) che prevede un potere di ufficio delle Regioni e delle Province autonome di proporre la revisione dei SIC, del tutto discrezionale, e non doveroso, nemmeno nel caso in cui siano sopravvenuti — e formalmente accertati — fenomeni di inquinamento o degrado ambientale.
- II. (...) Se il procedimento disciplinato dall'art. 9, della direttiva 92/43/CEE, regolamentato dal legislatore nazionale mediante l'art. 3 comma 4-bis del d.P.R. n. 357/97 debba intendersi come un procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo, ovvero come procedimento ad esito meramente facoltativo. Ove, per «procedimento che deve terminare necessariamente con un atto amministrativo» deve intendersi un procedimento che «laddove ricorrano i presupposti debba consistere nella trasmissione della proposta regionale, ad opera del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, alla Commissione europea e senza che io ciò involga alcuna considerazione sul se debba intendersi come procedimento attivabile soltanto d'ufficio o anche a istanza di parte».
- III. 1) Se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l'apertura del procedimento di declassificazione, anziché l'adozione di ulteriori misure di monitoraggio e salvaguardia, sulla base della segnalazione di un privato circa lo stato di degrado del sito;
- 2) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che imponga l'apertura di un procedimento di declassificazione di un sito ricompreso nella rete Natura 2000 a protezione di interessi esclusivamente privati di natura economica;
- 3) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda, in presenza di progetti di infrastrutture di interesse generale, sociale ed economico, riconosciuti anche dall'Unione Europea che possono portare un danneggiamento di un habitat naturale riconosciuto ai sensi della direttiva, l'apertura di un procedimento di declassificazione del sito anziché l'adozione di misure compensative per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000;
- 4) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che, in materia di habitat naturali, dia rilevanza agli interessi economici dei singoli proprietari, consentendo loro di ottenere dal giudice nazionale un procedimento che obblighi alla ripermetrazione del sito;

- 5) se l'ordinamento comunitario, e, in particolare, la direttiva 92/43/CEE ostino alla legislazione di uno Stato membro che preveda la declassificazione del sito in presenza di un degrado di origine antropica e non naturale.

(¹) GUL 206 pag. 7

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 29 giugno 2012 — Metro Cash & Carry Danmark ApS/Skatteministeriet

(Causa C-315/12)

(2012/C 258/20)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Metro Cash & Carry Danmark ApS

Resistente: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 92/12 (¹) e il regolamento n. 3649/92 (²) debbano essere interpretati nel senso che un operatore in uno Stato membro il quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, venda prodotti soggetti ad accisa, immessi in consumo in detto Stato membro e forniti presso la sede di attività del venditore ad un acquirente residente in un altro Stato membro, senza che il fornitore presti assistenza nella fornitura o nell'organizzazione del trasporto, deve accertare (i) se l'acquisto dei prodotti soggetti ad accisa sia effettuato ai fini della loro importazione in tale secondo Stato membro e (ii) se i prodotti siano importati per uso privato o commerciale.
- 2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se l'operatore, al momento della vendita di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nello svolgere gli accertamenti di cui sopra, debba applicare le regole di presunzione riguardo all'intenzione dell'acquirente in relazione ai prodotti acquistati.
- 3) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, se la direttiva 92/12 e il regolamento n. 3649/92 debbano essere interpretati nel senso che un venditore, quale menzionato nella prima questione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, deve respingere l'offerta di acquisto di prodotti soggetti ad accisa qualora l'acquirente non provveda a presentare la copia n. 1 del documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 4 del regolamento n. 3649/92, laddove l'acquisto sia finalizzato all'utilizzazione dei prodotti soggetti ad accisa per scopi

commerciali nel paese d'origine dell'acquirente. Una risposta alla presente questione è richiesta anche nel caso in cui debbano essere applicate le regole di presunzione, di cui alla seconda questione.

- 4) Se l'entrata in vigore della direttiva 2008/118 (³) e l'abrogazione della direttiva 92/12 determinino una modifica della situazione giuridica per quanto riguarda gli effetti della direttiva 92/12 in relazione alle risposte alle prime tre questioni.
- 5) Se la locuzione «prodotti acquistati dai privati per proprio uso» di cui all'articolo 8 della direttiva 92/12 (v. articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2008/118) debba essere interpretata nel senso che si riferisce, o può riferirsi, ad acquisti di prodotti soggetti ad accisa in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. In caso di risposta negativa, se gli acquisti debbano, quindi, rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 92/12 e/o dell'articolo 33 della direttiva 2008/118.

- (¹) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).
- (²) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU 1992, L 369, pag. 17).
- (³) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 2 luglio 2012 — Procedimento penale a carico di Daniel Lundberg

(Causa C-317/12)

(2012/C 258/21)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Imputato nel procedimento principale

Daniel Lundberg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «trasporto non commerciale di merci» di cui all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 (¹) debba essere interpretata nel senso che comprende un trasporto di merci effettuato da un privato nel quadro di un'attività ricreativa finanziata, in parte, mediante contributi economici di persone o imprese esterne («sponsorizzazione»).

- 2) Se per la valutazione della portata della nozione di trasporto «non commerciale» assuma rilievo
- a) che il conducente effettui trasporti esclusivamente per conto proprio;
 - b) che non sia previsto alcun compenso per il solo trasporto;
 - c) l'entità dei contributi economici e/o l'entità dei contributi economici in relazione al volume di affari complessivo dell'attività ricreativa».

(¹) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Højesteret (Danimarca) il 2 luglio 2012 — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd./Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(Causa C-320/12)

(2012/C 258/22)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

Resistente: Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di malafede di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (¹), costituisca espressione di un criterio giuridico che può essere soddisfatto conformemente al diritto nazionale, oppure se si tratti di una nozione di diritto dell'Unione europea da interpretare uniformemente nell'intera Unione europea.
- 2) Qualora la nozione di malafede di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE costituisca una nozione di diritto UE, se detta nozione debba essere interpretata nel senso che può essere sufficiente che il richiedente la registrazione al momento del deposito della registrazione stessa aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero o se per rifiutare la registrazione viga l'ulteriore condizione relativa alla situazione soggettiva del richiedente.
- 3) Se uno Stato membro possa decidere di introdurre una tutela speciale dei marchi stranieri che, quanto alla condizione di malafede, si differenzia dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE, per esempio stabilendo una speciale condizione secondo cui il richiedente aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza del marchio straniero.

(¹) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Evropaiki Dynamiki/Frontex(Causa T-476/07) ⁽¹⁾

(«**Appalti pubblici di servizi — Procedure di gara d'appalto di Frontex — Prestazioni di servizi informatici — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Criteri di attribuzione — Manifesto errore di valutazione — Responsabilità extracontrattuale**»)

(2012/C 258/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (rappresentanti: S. Vuorensola, agente, assistito dagli avv.ti J. Stuyck e A. -M. Vandromme)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione di Frontex di non accogliere l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di gara d'appalto Frontex/OP/47/2007, riguardante «servizi informatici, hardware e licenze di software» (GU 2007/S 114-139890) e di attribuire l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), comprese quelle rievitate dall'ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2008.

⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

Sentenza del Tribunale 22 maggio 2012 — Evropaiki Dynamiki/Commissione(Causa T-17/09) ⁽¹⁾

[«**Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici relativi ad un sistema di scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale (sistema EESSI) nel settore del coordinamento della previdenza sociale delle persone che si spostano in Europa — Rigetto dell'offerta di un candidato — Affidamento dell'appalto — Obbligo di motivazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Difetto di interesse ad agire — Responsabilità extracontrattuale**»]

(2012/C 258/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Bambara e E. Manhaeve, agenti, assistiti inizialmente da W. Sparks, solicitor, poi dall'avv. E. Petritsi, ed infine da O. Graber-Soudry, solicitor)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 30 ottobre 2008, che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito del bando d'appalto VT/2008/019 EMPL CAD A/17543, dello sviluppo e l'installazione del sistema EESSI («Electronic Exchange of Social Security Information» — scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale), in materia di coordinamento della previdenza sociale in Europa (GU 2008/S 111-148213), nonché della decisione di assegnare l'appalto altro concorrente e, dall'altro, risarcimento del danno subito

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2012 — Caixa Geral de Depósitos/UAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona («la Caixa»)

(Causa T-255/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo la caixa — Marchio portoghese denominativo anteriore CAIXA — Marchi nazionali denominativi e figurativi anteriori — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2012/C 258/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti F. Porcuna de la Rosa e M. Lobato García-Miján)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Manresa Medina e J. Manresa Medina)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2009 (procedimento R 556/2008-2), relativa ad un'opposizione tra la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona e la Caixa Geral de Depósitos, SA.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 marzo 2009 (procedimento R 556/2008-2) è annullata per quanto concerne i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nella classe 16.
- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) La Caixa Geral de Depósitos, SA è condannata a sopportare, oltre ai due terzi delle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dall'UAMI e i due terzi di quelle sostenute dalla Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- 4) L'UAMI è condannata a sopportare, oltre a un terzo delle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla Caixa Geral de Depósitos nonché un terzo di quelle sostenute dalla Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Aiello/UAMI — Cantoni ITC (100 % Capri)

(Causa T-279/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Notifica della memoria dell'opponente dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 50, paragrafo 1, regola 20, paragrafo 2, e regola 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Diritti della difesa**»]

(2012/C 258/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Antonino Aiello (Vico Equense) (rappresentanti: M. Coccia e L. Pardo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Montalto, agente)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Cantoni ITC SpA (Milano)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 2 aprile 2009 (procedimento R 1148/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Cantoni ITC SpA e il sig. Antonino Aiello

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 aprile 2009 (procedimento R 1148/2008-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Winzer Pharma/UAMI — Alcon (BAÑOFTAL)

(Causa T-346/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BAÑOFTAL — Marchi nazionali denominativi anteriori KAN-OPHTAL e PAN-OPHTAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: S. Schneller, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Alcon Inc. (Hünenberg, Svizzera) (rappresentante: M. Vidal-Quadras Trias de Bes, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 maggio 2009 (procedimento R 795/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Dr. Robert Winzer Pharma GmbH e l'Alcon Inc.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 28 maggio 2009 (procedimento R 795/2008-1) è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Dr. Robert Winzer Pharma GmbH.
- 3) L'Alcon Inc. sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — medi/UAMI (medi)

(Causa T-470/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo medi — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 258/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (Bayreuth, Germania) (rappresentanti: H. Lindner, D. Terheggen e T. Kiphuth, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Schäffner, poi G. Schneider, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° ottobre 2009 (procedimento R 692/2008-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo medi come marchio comunitario

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La medi GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza del Tribunale 12 luglio 2012 — Commissione/Nanopoulos

(Causa T-308/10 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Doveri di assistenza — Articolo 24 dello Statuto — Responsabilità extracontrattuale — Articoli 90 e 91 dello Statuto — Presentazione della domanda di risarcimento danni entro un termine ragionevole — Termine per rispondere — Avvio di un procedimento disciplinare — Criterio che richiede una “violazione sufficientemente qualificata” — Fughe di dati personali sulla stampa — Mancata attribuzione a un funzionario di mansioni corrispondenti al suo grado — Ammontare del risarcimento»)

(2012/C 258/29)

Lingua processuale: Il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dagli avv.ti E. Bourtzalas e E. Antypas)

Altra parte nel procedimento: Fotios Nanopoulos (Itzig, Lussemburgo) (rappresentante: avv.to V. Christianos)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) dell'11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione (F-30/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta, da un lato, all'annullamento di tale sentenza e, dall'altro, qualora detta sentenza non debba essere annullata, alla fissazione dell'esatto ammontare del risarcimento.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Nanopoulos nell'ambito della presente istanza.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Leifheit/UAMI — Vermop Salmon (Twist System)

(Causa T-334/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Twist System — Marchi comunitari denominativi anteriori TWIX e TWIX-TER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken, O. Sude e M. Ring)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 maggio 2010 (procedimenti riuniti R 924/2009-1 e R 1013/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Vermop Salmon GmbH e la Leifheit AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Leifheit AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Pharmazeutische Fabrik Evers/UAMI — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

(Causa T-517/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo HYPOCHOL — Marchio nazionale figurativo anteriore HITRECHOL — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG (Pinneberg, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e R. Möller, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Ozone Laboratories Pharma SA (Bucarest, Romania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 1° settembre 2010 (procedimento R 1332/2009-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG e la Ozone Laboratories Pharma SA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pharmazeutische Fabrik Evers GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Vermop Salmon/UAMI — Leifheit (Clean Twist)

(Causa T-61/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo Clean Twist — Marchi comunitari denominativi anteriori TWIX e TWIX-TER — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. von der Osten-Sacken, M. Ring e O. Sude)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 novembre 2010 (procedimento R 671/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Vermop Salmon GmbH e la Leifheit AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vermop Salmon GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA)

(Causa T-170/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BASKAYA — Marchio internazionale figurativo anteriore Passaia — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Territorio rilevante — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente C. Spintig, U. Sander e H. Förster, successivamente C. Spintig, S. Pietzcker e R. Jacobs, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: R. Manea e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Grosseto) (rappresentante: H. Vogler, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Rivella International AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA)

(Causa T-227/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo bluepod MEDIA — Marchio comunitario figurativo anteriore blue spot e marchi internazionale e nazionale denominativi anteriori BlueSpot — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 207/2009**»]

(2012/C 258/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wall AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Nordemann e T. Boddien)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londra, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 10 febbraio 2011 (procedimento R 301/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Wall AG e la Bluepod Media Worldwide Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Wall AG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 194 del 2.7.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston/UAMI (Forma di una bottiglia)

(Causa T-323/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Domanda di marchio tridimensionale — Forma di una bottiglia — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 258/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA (Lima, Perù) (rappresentanti: E. Armijo Chávarri e C. Morán Medina, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, del 23 marzo 2011 (procedimento R 2238/2010-2), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *L'Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA* è condannata alle spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Hand Held Products/UAMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Causa T-361/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DOLPHIN — Marchio comunitario denominativo anteriore DOLPHIN — Rigetto parziale dell'opposizione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 258/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti J. Güell Serra e M. Curell Aguilà)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente P. Bullock e R. Pethke, successivamente P. Bullock e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1443/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Hand Held Products, Inc. e la Orange Brand Services Ltd.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1443/2010-1) è annullata nella parte in cui ha respinto l'opposizione per gli accessori elettrici ed elettronici.

- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.

- 3) *La Hand Held Products, Inc.* e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Guccio Gucci/UAMI — Chang Qing Qing (GUDDY)

(Causa T-389/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY — Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico — Prova — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 258/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Chang Qing Qing (Firenze)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Chang Qing Qing

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1) è annullata per quanto riguarda, da un lato, i prodotti rientranti nella classe 9 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, nonché, dall'altro, le pietre e i metalli preziosi, rientranti nella classe 14 di detto Accordo.

- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Commissione(Causa T-264/00) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia — Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»)

(2012/C 258/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Compagnia Generale delle Acque SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Biagini, P. Pettinelli e A. Bortoluzzi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam, e, infine, I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

- 1) L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all'esame del merito.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.
- 3) La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.
- 4) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

Ordinanza del Tribunale 13 luglio 2012 — IVBN/Commissione(Causa T-201/10) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concesso dai Paesi Bassi ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale — Aiuti esistenti — Aiuti speciali per progetti a favore di imprese operanti nel settore dell'edilizia — Decisione che approva gli impegni assunti dello Stato membro — Decisione che dichiara un nuovo aiuto compatibile — Mancanza di interesse individuale — Mancato avvio della procedura ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)

(2012/C 258/39)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Meulenbelt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti, assistiti da H. Gilliams, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2009) 9963 def., relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — (Paesi Bassi -Aiuto esistente e aiuto speciale per progetto a favore di imprese operanti nel settore dell'edilizia).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 179 del 3.7.2010.

Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — CD/Consiglio

(Causa T-646/11)

(2012/C 258/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CD (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalaukas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, nella parte relativa al ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte riguardante il ricorrente;
- annullare la decisione del Consiglio dell'11 novembre 2011 che ha rifiutato di cancellare il nome del ricorrente dall'allegato III A della decisione 2010/639/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, come modificata dalla decisione 2011/69/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, relativo all'insufficienza della motivazione e ad una lesione del diritto della difesa, in quanto la motivazione degli atti impugnati non consente al ricorrente di contestarne la validità dinanzi al Tribunale e a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.
- 2) Secondo motivo, riguardante una violazione del principio di responsabilità personale, dato che gli atti impugnati stabiliscono una responsabilità e prevedono sanzioni senza caratterizzare l'implicazione personale del ricorrente nei fatti che giustificano tali sanzioni.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'assenza di fondamento giuridico, giacché gli atti impugnati non dimostrano l'esistenza di una norma di diritto positivo che sarebbe stata violata dal ricorrente.
- 4) Quarto motivo, inerente ad un errore di valutazione, in quanto gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti.

- 5) Quinto motivo, concernente l'inosservanza del principio di proporzionalità, poiché l'implicazione personale del ricorrente nella decisione collettiva, per la quale è stato sanzionato, non era altrettanto importante quanto la sanzione.

Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Shannon Free Airport Development/Commissione

(Causa T-200/12)

(2012/C 258/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Shannon Free Airport Development Co. Ltd (Shannon, Irlanda) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare la decisione del 28 febbraio 2012 della Delegazione dell'Unione europea in Ucraina, divisione Contratti e Affari economici, adottata nel contesto della gara d'appalto EuropeAid/131567/C/SER/UA, «Progetto di supporto e diversificazione del turismo della Crimea», nonché le decisioni successive adottate nello stesso contesto dalla medesima autorità e dal Direttore della DG Sviluppo della Commissione europea;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo sostanziale di motivazione, con il quale la ricorrente sostiene che:
 - la giurisprudenza e la legislazione impongono alla convenuta l'obbligo di rappresentare chiaramente i vantaggi dell'offerta selezionata, e non di limitarsi a contestare il valore degli elementi di prova presentati dalla ricorrente; un'amministrazione efficiente deve esaminare se essi sono veritieri e valutare correttamente le allegazioni, a fortiori in talune circostanze aggravanti.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo sostanziale del rispetto del procedimento applicabile, con il quale la ricorrente sostiene che:
 - il procedimento di valutazione che il comitato di valutazione era tenuto a seguire era inficiato da irregolarità, delle quali la convenuta era edotta e che non ha considerato prima di pubblicare gli esiti. Di conseguenza le decisioni adottate successivamente risultano illegittime, nei limiti in cui esse si fondano sul risultato di tali irregolarità.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione della parità di trattamento e sullo sviamento di potere, con il quale la ricorrente sostiene che:

- il procedimento illegittimo è stato applicato soltanto al consorzio al quale partecipava la ricorrente, in violazione del principio di non discriminazione. Risulta inoltre che l'unico obiettivo del procedimento illegittimo fosse l'eliminazione del consorzio della ricorrente dal primo posto nell'elenco di valutazione.

Ricorso proposto l'8 giugno 2012 — Hammar Nordic Plugg/Commissione

(Causa T-253/12)

(2012/C 258/42)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Hammar Nordic Plugg AB (Trollhättan, Svezia) (rappresentanti: I. Otken Eriksson e U. Öberg, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione europea dell'8 febbraio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA. 28809 (caso C 29/2010, ex NN 42/2010 ed ex CP 194/2009), concesso dalla Svezia a favore della Hammar Nordic Plugg;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
 - La ricorrente asserisce che il comune di Vänersborg non ha concesso un aiuto illegittimo alla ricorrente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE vendendo e dando in locazione proprietà rientranti nel patrimonio pubblico al di sotto del loro valore di mercato. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione avrebbe svolto una serie di valutazioni non corrette riguardo alla qualificazione giuridica delle asserite misure di aiuto di Stato, in quanto
 - La Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che l'acquisto dell'impianto per SEK 17 milioni, in una prima fase, avrebbe potuto costituire aiuto di Stato;
 - La Commissione ha trascurato di considerare che l'effettivo prezzo di vendita di SEK 8 milioni corrisponde al valore di mercato dell'impianto;

- La Commissione non ha preso in esame il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato, fissando valutazioni effettuate a posteriori in fasi diverse come base della sua decisione, piuttosto che l'effettiva vendita avvenuta ad un investitore privato;

- la cosiddetta «terza stima nella relazione PwC» nella fase di valutazione del marzo 2008 non costituiva un indicatore affidabile dell'effettivo valore di mercato dell'impianto, e

- la Commissione non ha preso in considerazione il fatto che l'impianto è stato poi effettivamente venduto per SEK 8 milioni nel maggio 2011 in seguito al bando della gara indetta nel contesto del fallimento del nuovo acquirente.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto gli asseriti aiuti di Stato non avrebbero falsato la concorrenza e non avrebbero inciso sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo della Commissione di svolgere indagini e del suo dovere di fornire la motivazione, nonché sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

Ricorso proposto l'8 giugno 2012 — Vakili/Consiglio

(Causa T-255/12)

(2012/C 258/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bahman Vakili (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio di iscriverlo nell'elenco delle persone sottoposte a sanzioni, risultante dalla decisione 2011/783/PESC, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, e dalla lettera del Consiglio del 23 marzo 2012;
- annullare il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, in quanto iscrive il ricorrente nell'elenco delle persone sottoposte a sanzioni;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione, in quanto l'esposizione del motivo della sanzione che colpisce il ricorrente non contiene alcuna ragione specifica e concreta che giustifichi la sanzione stessa.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il ricorrente non è stato ascoltato nel corso del procedimento che ha condotto all'applicazione della sanzione, dato che il Consiglio non gli avrebbe trasmesso gli elementi assunti a suo carico ed egli non sarebbe stato in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista al riguardo.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Consiglio non sarebbe autorizzato a sanzionare una persona per la sola ragione che essa è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di un ente per altro verso sottoposto a sanzioni.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore in fatto, dato che il ricorrente non può essere considerato responsabile di quanto è stato contestato alla Export Development Bank of Iran prima che avesse assunto le sue funzioni di direzione di tale società. Il ricorrente contesta inoltre la concretezza dei fatti contestati alla società che egli dirige.
- 5) Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione inflitta non sarebbe idonea a permettere di raggiungere gli obiettivi che è destinata a perseguire.
- 6) Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto al rispetto della proprietà, in quanto il ricorrente non sarebbe stato in grado di far valere utilmente i propri diritti e sarebbe stato sottoposto a sanzioni su basi giuridiche inesistenti.

Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio

(Causa T-263/12)

(2012/C 258/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;
- condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente simili ai primi sei motivi dedotti nell'ambito della causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio ⁽¹⁾.

La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sull'illegittimità del regolamento impugnato a causa dell'illegittimità degli atti precedenti, annullati dalla sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).

⁽¹⁾ GU 2010, C 346, pag. 57.

Ricorso proposto il 28 giugno 2012 — Flying Holding e a./Commissione

(Causa T-280/12)

(2012/C 258/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding (Anversa-Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Anversa-Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepoint e V. Chapoulard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- pronunciare la riunione della presente causa con la causa T-91/12;
- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione della Commissione europea, come riportata nell'avviso di aggiudicazione di appalto n. 2012/S 83-135396 pubblicato il 28 aprile 2012 nel supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S — S83), che aggiudica l'appalto PMO2/PR/2011/103 alla società ABELAG AVIATION NV;

- condannare la Commissione europea a versare alle ricorrenti un risarcimento pari a EUR 1 014 400 rivalutato secondo la svalutazione monetaria fino alla data di pronuncia dell'emananda sentenza del Tribunale sulla liquidazione del danno, nonché maggiorato degli interessi di mora a decorrere da tale ultima data fino al completo pagamento;
- condannare la Commissione europea a sopportare l'insieme delle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 89 del regolamento finanziario ⁽¹⁾ avendo aggiudicato, in due riprese successive, l'appalto in questione alla società ABELAG AVIATION, nell'ambito di contratti quadro, senza un'effettiva concorrenza, in quanto solo la società ABELAG AVIATION sarebbe stata ammessa a presentare un'offerta in entrambi i casi.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 123, paragrafo 1, terzo comma, delle modalità di esecuzione ⁽²⁾ avendo aggiudicato alla ABELAG AVIATION l'appalto in questione senza aver ammesso un numero sufficiente di candidati per garantire una concorrenza effettiva comparando diverse offerte ed accogliendo la più vantaggiosa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).
⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — El Corte Inglés/UAMI — Sohawon (FREE YOUR STYLE.)

(Causa T-282/12)

(2012/C 258/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veigueta, J. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nadia Mariam Sohawon (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione 17 aprile 2012 della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel procedimento R 1825/2010-4, dichiarando che, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario, il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto per i seguenti servizi, appartenenti alla classe 35: servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita all'ingrosso, servizi di vendita per corrispondenza, servizi di vendita al dettaglio elettronici, tutti relativi ad articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, e annullata la decisione della divisione d'opposizione che autorizza la registrazione integrale del marchio comunitario n. 7 396 468 «FREE YOUR STYLE» (misto);
- Condannare alle spese la parte/le parti che si oppongono al ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nadia Mariam Sohawon

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «FREE YOUR STYLE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 25, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 7 396 468

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «FREE STYLE» per prodotti appartenenti alle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 29 giugno 2012 — Oro Clean Chemie/UAMI — Merz Pharma (PROSEPT)

(Causa T-284/12)

(2012/C 258/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oro Clean Chemie AG (Fehraltorf, Svizzera) (rappresentante: F. Ekey, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merz Pharma GmbH & Co. KGaA (Francoforte sul Meno, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 marzo 2012, procedimento R 1053/2011-1;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PROSEPT» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 8 353 245.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale «Pursept» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- violazione degli articoli 75, seconda frase, nonché 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — Syria International Islamic Bank/Consiglio

(Causa T-293/12)

(2012/C 258/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syria International Islamic Bank Public Joint-Stock Company (Damasco, Siria) (rappresentanti: G. Laguesse e J.-P. Buyle, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento 2012/544/PESC, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare la decisione di esecuzione 2012/335/PESC, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il Consiglio a versare alla ricorrente la somma provvisoria di EUR 10 000 000 a titolo di risarcimento del danno, con riserva di ulteriore aumento o diminuzione di tale somma;
- condannare il Consiglio a tutte le spese del giudizio, ivi comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo equo, poiché la ricorrente non ha potuto essere sentita prima dell'adozione delle sanzioni e il Consiglio ha negato alla ricorrente l'esposizione delle proprie ragioni con riferimento ad elementi concreti di cui il Consiglio avrebbe eventualmente disposto, pur avendone la ricorrente fatto domanda.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, poiché la ricorrente, secondo quanto a sua conoscenza e dopo controlli e verifiche interne, non ha commesso i fatti che le sono addebitati negli atti impugnati.
- 3) Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, dal momento che le misure adottate dal Consiglio avrebbero determinato la conseguenza della chiusura del sistema finanziario della ricorrente che rappresenta il 90 % delle sue transazioni in euro. Ciò renderebbe invalidi numerosi contratti in corso, farebbe sorgere la responsabilità della ricorrente e impedirebbe a migliaia di cittadini siriani di compiere varie transazioni bancarie e finanziarie.
- 4) Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto della proprietà e del diritto di esercitare un'attività professionale.
- 5) Quinto motivo, vertente su un'illegittimità degli atti impugnati, poiché non sussistono le condizioni di cui all'articolo 23 della decisione 2011/782/PESC ⁽¹⁾ e agli articoli 14 e 26 del regolamento n. 36/2012 ⁽²⁾, in quanto la ricorrente non avrebbe partecipato coscientemente e volontariamente ad operazioni dirette ad eludere sanzioni.
- 6) Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere, poiché le circostanze della fattispecie hanno indotto la ricorrente a credere che le misure fossero state adottate per motivi diversi da quelli indicati negli atti impugnati.

- 7) Settimo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, dal momento che la motivazione degli atti impugnati sarebbe circolare e non farebbe riferimento ad elementi concreti o a date che consentano alla ricorrente di identificare le transazioni finanziarie ad essa contestate.

- (¹) Decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L319, pag. 56).
- (²) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1).

**Ordinanza del Tribunale dell'11 luglio 2012 —
Romania/Commissione**

(Causa T-484/07) (¹)

(2012/C 258/49)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 51 del 23.2.2008.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 21 giugno 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-64/12)

(2012/C 258/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. Casado Garcia-Hirschfeld)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi al grado AD 6 a titolo dell'esercizio di promozione 2011 e la condanna della convenuta a risarcire il danno subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN del 15 novembre 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 6 per l'esercizio di promozione 2011;
- annullare, se necessario, la decisione del 23 marzo 2011 recante rigetto del reclamo;
- condannare il SEAE a versare al ricorrente una somma fissata ex aequo et bono in EUR 6 000, a titolo di risarcimento del danno professionale e morale da lui subito, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della sua esigibilità.
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-66/12)

(2012/C 258/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della convenuta recante fissazione dell'ammontare del capitale trasferibile per i diritti pen-

sionistici maturati prima dell'entrata in servizio, nonché il calcolo del numero di annualità riconosciute a titolo di tale trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

- In via principale:
 - l'annullamento della decisione della convenuta del 30 novembre 2011 recante fissazione dell'ammontare del capitale trasferibile per i diritti pensionistici maturati dal ricorrente presso la NATO, nonché il calcolo del numero di annualità riconosciute a titolo di tale trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea;
 - se necessario, l'annullamento della decisione datata 28 marzo 2012, recante espresso rigetto del reclamo del ricorrente proposto in data 23 gennaio 2012;
- in ogni caso:
 - riconoscere il danno morale subito dal ricorrente e condannare la convenuta al pagamento di un importo quantificato provvisoriamente in EUR 20 000;
 - condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-68/12)

(2012/C 258/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento dei punti di promozione attribuiti al ricorrente e del suo rapporto informativo per il periodo 1° gennaio 2010 — 31 dicembre 2010.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente redatto dall'Eurostat per il periodo 1° gennaio 2010 — 31 dicembre 2010 e la decisione di attribuzione del livello di rendimento da parte di questa stessa DG;

- Annullare i punti di promozione attribuiti dall'Eurostat e dall'APN;
- Annullare la decisione recante rigetto del reclamo precontenzioso, nella misura in cui si rivela vessatoria e offensiva, al punto da causare un danno morale quantificato nella retribuzione corrispondente a 10 giorni di lavoro, ossia, con ogni riserva, nell'importo di EUR 2 500, calcolato sulla base di un trentesimo della retribuzione mensile moltiplicato per i giorni considerati ai fini del risarcimento;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 4 luglio 2012 — ZZ/SEAE

(Causa F-70/12)

(2012/C 258/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD13 per l'esercizio di promozione 2011.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 15 novembre 2011 di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 per l'esercizio di promozione 2011.
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — ZZ/Commissione

(Causa F-72/12)

(2012/C 258/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione recante ripetizione di un importo corrispondente a parte della retribuzione versata al ricorrente, ex agente temporaneo di grado A4 (AD 12), successivamente funzionario di grado AD 6, ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 20 dicembre 2011 di procedere alla ripetizione di un importo pari a EUR 172 236,42 ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto;
- in subordine, condannare la Commissione a risarcire il ricorrente a concorrenza dell'importo pari a EUR 172 236,42 o, in ulteriore subordine, a concorrenza delle somme indebitamente versate sino al giorno in cui l'irregolarità è stata scoperta ma non corretta, o, in via ulteriormente subordinata, a concorrenza delle somme indebitamente versate sino al mese di novembre 2010, quando è stato unicamente corretto il suo fattore moltiplicatore;
- condannare la Commissione europea alle spese.

RETTIFICHE**Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-527/10**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 227 del 28 luglio 2012, pag. 20)

(2012/C 258/55)

La comunicazione nella GU relativa alla causa T-527/10, Google/OHMI – G-mail (GMail), va letta come segue:

Ordinanza del Tribunale del 6 giugno 2012 – Google / UAMI – G-mail (GMail)

(Causa T-527/10) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 227/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Google, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey e A. Bognár, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: G-Mail GmbH (Los Angeles, Stati Uniti) (rappresentante: S. Eble, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 settembre 2010 (procedimento R 342/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giersch Ventures LLC e la Google, Inc.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.*

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 258/51	Causa F-66/12: Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — ZZ/Commissione	28
2012/C 258/52	Causa F-68/12: Ricorso proposto il 2 luglio 2012 — ZZ/Commissione	28
2012/C 258/53	Causa F-70/12: Ricorso proposto il 4 luglio 2012 — ZZ/SEAE	29
2012/C 258/54	Causa F-72/12: Ricorso proposto il 9 luglio 2012 — ZZ/Commissione	29

Rettifiche

2012/C 258/55	Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-527/10 (GU C 227 del 28.7.2012, pag. 20)	30
---------------	---	----



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT